

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4979 del 06/10/2021
Oggetto	D.lgs. n. 152/2006 Parti III, IV e V - L. 13/2015. Ditta: BERNARDINI ENRICO - Montescudo - Monte Colombo. Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n.152/2006, finalizzata all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R12 e R3) di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi - con produzione di End of Waste ex art. 184-ter c. 3 del D.Lgs. n. 152/2006, autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia e acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura ex art. 124 D.lgs. 152/2006, comunicazione in materia di impatto acustico ex L. n. 447/1995. Impianto ubicato in Comune di MONTESCUDO - MONTE COLOMBO, VIA S. MARIA DEL PIANO DI SOTTO, 93. RINNOVO con modifiche del Provvedimento n. 5105 del 05.10.2018.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5130 del 06/10/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno sei OTTOBRE 2021 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: D.lgs. n. 152/2006 Parti III, IV e V - L. 13/2015. Ditta: **BERNARDINI ENRICO - Montescudo - Monte Colombo**. Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n.152/2006, finalizzata all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R12 e R3) di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi - con produzione di End of Waste ex art. 184-ter c. 3 del D.Lgs. n. 152/2006, autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia e acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura ex art. 124 D.lgs. 152/2006, comunicazione in materia di impatto acustico ex L. n. 447/1995. Impianto ubicato in Comune di MONTESCUDO - MONTE COLOMBO, VIA S. MARIA DEL PIANO DI SOTTO, 93.
RINNOVO con modifiche del Provvedimento n. 5105 del 05.10.2018.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il D.lgs. n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;
- l'art. 208 del D.lgs. n. 152/2006, il quale stabilisce che gli impianti di smaltimento o di recupero sono autorizzati dalla Regione e che tale autorizzazione deve individuare, tra l'altro, le prescrizioni relative alla garanzia finanziaria;
- l'art.179 *Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti* del D.Lgs.152/2006, secondo cui vanno adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177 *Campo di applicazione e finalità*, commi 1 e 4, e 178 *Principi*, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica;
- l'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 116 del 03.09.2020;

- la Del. G.R. n. 1991/2003 che stabilisce i criteri per determinare l'importo nonché le modalità di presentazione della garanzia finanziaria;
- il D.M. 05.02.1998 che individua le norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate;
- nota del Ministero prot n. 74199 del 24.09.2020 avente ad oggetto *Biomasse combustibili. Riscontro a quesito. Rif. nota Confcooperative prot. 2701 del 06/08/2020, acquisita con il prot. RIN n. 62440 del 07/08/2020*;
- il Reg. CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e la relativa "Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate" ECHA-2010-GF-01-IT, riferibile all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d) dello stesso Regolamento;
- il Reg. CE n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP);
- l'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 che stabilisce che gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura sono assoggettati ad autorizzazione;
- il regolamento per la disciplina degli scarichi in pubblica fognatura approvato da ATO in data 02.04.2007;
- la Determinazione del Direttore Generale dell'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999 "Indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in atmosfera";
- la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 che reca disposizioni in merito alle autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 co. 2 del D.Lgs. n. 152/2006;
- la L. n. 447/1995 in materia di impatto acustico;
- la Circolare Ministeriale n. 1121 del 21.01.2019 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi".

VISTI

- la L. n. 56/2014 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni";
- la L.R. n. 13/2015 in materia di Riforma del sistema di governo regionale e locale, che dispone il riordino delle funzioni amministrative in materia di Ambiente ed Energia ed in particolare stabilisce che le funzioni afferenti a gestione di rifiuti, risorse idriche, inquinamento atmosferico e acustico vengano esercitate dalla Regione mediante ARPAE;

- la L. 132/2016 di istituzione del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA), un sistema a rete cui partecipano tutte le Agenzie ambientali, che rappresenta un supporto tecnico-scientifico a tutti gli enti/autorità (statali, regionali e locali) con compiti di amministrazione attiva in campo ambientale; funzione che il SNPA esplica anche attraverso la produzione e diffusione di linee guida e report;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore generale n. 90/2018, con cui è stato, conseguentemente, approvato l'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
- la Determinazione dirigenziale n. DET-2019-876 del 29/10/2019 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022;
- le Deliberazioni del Direttore generale n. 95/2019 e 96/2019 che disciplinano e istituiscono i conferimenti di incarichi di funzione in ARPAE, per il triennio 2019-2022;

RICHIAMATA la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua e rifiuti;

RICHIAMATA l'autorizzazione ex art. 208 del D.lgs. n.152/2006, rilasciata alla ditta BERNARDINI ENRICO avente sede legale e sede dell'impianto in Comune di MONTESCUDO - MONTE COLOMBO, VIA S. MARIA DEL PIANO DI SOTTO, 93, finalizzata a svolgere l'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R12 e R3) di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi con autorizzazione alle emissioni in atmosfera - diffuse ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia e acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura ex art. 124 D.lgs. 152/2006 (S1 e S2), comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico ex L. n. 447/1995, emessa con Provvedimento n.5105 del 05.10.2018., ed avente scadenza il 12.10.2021;

VISTA l'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n.152/2006, dalla ditta BERNARDINI ENRICO in data 13.04.2021, così come integrata il 18.05.2021, finalizzata al rinnovo dell'autorizzazione suddetta;

CONSIDERATO che

- l'impianto è situato in un'area ricadente nel foglio 18, particelle 686-687-998 del catasto terreni del Comune di MONTESCUDO - MONTE COLOMBO;
- la ditta svolge attività di recupero (R13, R12, R3) mediante operazioni di cernita, cippatura e miscelazione di rifiuti urbani e speciali non pericolosi di matrice legnosa di ai punti 9.1 e 9.2 del DM 05.02.1998, su un lotto di circa 5700 m² (575 m² circa dei quali coperti da tetti e/o terrazzi da fabbricati ad uso produttivo e abitazione/uffici) dotato su tre lati di recinzione antivento e sul lato monte, di una barriera verde di mascheramento piantumata sulla scarpata; la parte dell'impianto adibita alla gestione dei rifiuti è attrezzata con pavimentazione impermeabile in cemento; è inoltre presente un'area destinata a verde;
- l'impianto è localizzato su area distinta al catasto terreni del Comune di MONTESCUDO-MONTECOLOMBO di cui al foglio 18, particelle 686-687-998;
- l'impianto è dotato di due distinte reti di raccolta tutte recapitanti in fognatura pubblica:
 - rete di raccolta delle acque meteoriche derivanti dal dilavamento dei piazzali, previo trattamento della prima pioggia in apposite vasche da 4 e 6 m³ (sedimentazione); prima dei due punti di scarico in fognatura bianca sono posizionati i pozzetti per l'ispezione (punti di scarico S1 e S2);
 - rete di raccolta delle acque piovane provenienti dalle coperture di parte della copertura del fabbricato ad uso abitazione/uffici prima dello scarico in fognatura pubblica bianca (punto di scarico S3, non soggetto ad autorizzazione);
 - rete di raccolta delle acque reflue domestiche dotata di vasca imhoff recapitante in fognatura pubblica nera (punto di scarico S4, non soggetto ad autorizzazione);
- l'impianto è allo stato di fatto attrezzato con dispositivo di irrigazione utilizzato per la bagnatura dei piazzali durante le operazioni di carico e scarico e quando la velocità del vento supera i 3 m/s e in condizioni di siccità, costituito da tubo flessibile con portata massima di 120 l/min e raggio di azione e getto tale da coprire la superficie dell'intero piazzale;

VISTI:

- la nota prot. n.5105 del 26.04.2021 con la quale il Comando provinciale di Rimini dei Vigili del Fuoco ha comunicato che l'attività in esame risulta essere soggetta al controllo dei VVFF stessi, rientrando al punto 46 - ora ricadente al punto 36 (*Depositi di legnami e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e altri prodotti affini con quantitativi in*

massa > 50.000 kg) e al punto 18 - ora rientrante al punto 13 (Contenitori distributori di carburanti liquidi, punto infiamm > 65 °C, di capacità geometrica fino a 9 mc - distributori fissi carburanti liquidi (combustibili) per autotrazione, di tipo commerciale o privato) dell'allegato I del DPR 151/2011, per la quale è stato rilasciato parere di competenza del Comando, in data 30.10.1996 con prot. 791/96/P, ma che tuttavia non sono mai stati presentati né Certificato di Prevenzione Incendi né tantomeno S.C.I.A. ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011;

- la nota pervenuta il 11.05.2021, a seguito di richiesta di chiarimenti formulata da ARPAE il 29.04.2021, con la quale la ditta ha comunicato di stoccare temporaneamente, un quantitativo di materiale legnoso inferiore a 50.000 kg fino alla presentazione della SCIA antincendio e che il serbatoio interrato è stato dismesso;

RITENUTO che l'istanza presentata / le modifiche richieste non sono assoggettate alla parte II di cui al D.Lgs. n. 152/2006, in materia di V.I.A.;

VISTO che, con nota PGRN/58990 del 16.04.2021, il responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi in materia di rifiuti n. 5 del 19.05.2021 - in forma simultanea e modalità sincrona - alla quale sono stati invitati: Comune di MONTESCUDO - MONTE COLOMBO, SUAP del Comune di MONTESCUDO - MONTE COLOMBO, Provincia di Rimini, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, Hera Spa, Comando Provinciale VVFF e l'interessato;

DATO ATTO che la Conferenza n. 5/2021, riunitasi il 19.05.2021 e il cui verbale è allegato al presente Provvedimento, quale Allegato "A":

- ha ammesso l'inoltro di documentazione integrativa e, fatta salva la valutazione positiva della stessa da parte di ARPAE e AUSL, ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione richiesta, con eventuali prescrizioni ritenute opportune dal Servizio Territoriale di ARPAE, da HERA SPA, dal Comune di Montescudo - Monte Colombo e dall'AUSL;
- ha rammentato alla ditta che l'impianto deve rispettare le norme in materia di prevenzione incendi e che nelle more della presentazione della S.C.I.A. ai competenti VV.FF., presso l'impianto possono essere depositati non più di 50.000 Kg di materiale legnoso; ha rammentato inoltre gli adempimenti previsti nei confronti della Prefettura di Rimini in materia di Piano di Emergenza Interna (PEI);

VISTO che la documentazione integrativa richiesta il 03.06.2021 dalla Conferenza è stata trasmessa dall'interessato il 28.06.2021 e il 13.09.2021, e che la stessa è stata valutata positivamente da ARPAE e da AUSL;

VISTE le note fatte pervenire dall'interessato in data 29.09.2021, concernenti una precisazione circa il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 lettera d dell'art.184 ter del D.Lgs. n. 152/2006 ed il Piano di Ripristino ambientale;

VISTO l'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, il quale stabilisce che:

- un rifiuto cessa di essere tale quando a seguito di operazioni di recupero, soddisfa i criteri adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti ministeriali (comma 2);
- in mancanza dei suddetti criteri specifici, le autorizzazioni finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto sono rilasciate nel rispetto di specifiche condizioni di cui alla Direttiva 2008/98/CE nonché di criteri dettagliati, individuati al comma 3 dell'articolo in esame;
- ai sensi del comma 3-septies, le autorità competenti al momento del rilascio comunicano al Ministero della Transizione Ecologica - con le modalità previste al D.M. 21 aprile 2020 istitutivo del REcer (Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero) - i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati ai sensi dell'art. 184-ter;

RICHIAMATE le linee guida SNPA approvate con delibera n.67/2020 del 06.02.2020 per l'applicazione della disciplina End of Waste, di cui all'art.184-ter comma 3 del d.lgs.152/2006;

VISTA la “Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate” ECHA-2010-GF-01-IT, riferibile all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d) del Regolamento REACH;

VISTO che l'istanza è finalizzata anche alla cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art.184-ter, comma 3., per l'ottenimento di EoW costituito da biomassa combustibile legnosa - cippato di legno;

CONSIDERATO che a fronte della richiesta della ditta di svolgere l'operazione R3 limitatamente al rifiuto avente EER 191207 (prodotto all'interno dell'impianto a seguito di operazione R12 - raggruppamento sui rimanenti codici oggetto di autorizzazione), anche al fine di favorire il recupero, risulta tuttavia ammissibile anche l'operazione di recupero R3 da svolgersi sui singoli codici EER;

RITENUTO che il rispetto delle CONDIZIONI di cui al comma 1 dell'art. 184 ter e l'individuazione dei CRITERI di cui al comma 3. dell'art. 184 ter, siano garantiti così come dettagliatamente riportato nell'allegato C1;

DATO ATTO che la ditta, nella propria documentazione tecnica, dichiara che l'attività di recupero rifiuti e i prodotti ottenuti non sono assoggettati agli adempimenti stabiliti dai Regolamenti REACH e CLP, e che l'AUSL territorialmente competente non ha rilevato motivi ostativi in merito;

VISTO che il progetto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici, di seguito elencati:

	ELABORATI	data	scala
1	dichiarazione invarianza titoli abilitativi	13.04.2021	/
2	nota integrativa prot. n. 74071 del 11.05.2021	11.05.2021	/
3	dichiarazione ottemperanza prescrizioni in materia di acque pluviali	18.05.2021	/
4	Planimetria <i>schema sistema fognario, acque bianche, di piazzale ed acque nere per attività recupero legname</i>	18.05.2021	varie
5	Planimetria <i>impianto di recupero rifiuti urbani e speciali non pericolosi</i>	28.06.2021	varie
6	Elaborati denominati "tabella riepilogativa", "Dati tecnici impianto", "Modalità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso", "Rispetto delle condizioni di cui all'art. 184-ter comma 1,	28.06.2021	/
7	Allegato relazione tecnica - Emissione in atmosfera diffuse Rev.01	28.06.2021	/
8	Relazione tecnica Rev. 02	13.09.2021	/
9	dichiarazione circa non applicabilità dei Regolamenti CE/1272/2008 e s.m. e CE/1907/2006 e s.m.	13.09.2021	/
10	Piano di ripristino ambientale	29.09.2021	/
11	precisazione circa il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 lettera d dell'art.184 ter del D.Lgs. n. 152/2006	29.09.2021	/

ACQUISITI agli atti:

- le note PG/2021/114785 del 22.07.2021, PG/2021/121516 del 03.08.2021 e PG/2021/149296 del 28.09.2021 con cui, su richiesta del SAC, il Servizio Territoriale ha prodotto la Relazione tecnica relativa all'istanza per la parte afferente alla competenza di ARPAE (gestione rifiuti ed emissioni in atmosfera), esprimendosi favorevolmente, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;
- la nota favorevole della AUSL Romagna acquisita con PG/2021/1515862 del 01.10.2021;
- la nota prot. n. 47700 del 19.05.2021, con la quale il gestore del servizio idrico integrato Hera Spa ha espresso il proprio parere favorevole, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva, al rilascio di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura;
- la nota non ostativa, prot. n. 7203 del 21.04.2021 della Provincia di Rimini;
- la nota prot. n.5105 del 26.04.2021 del Comando provinciale di Rimini dei Vigili del Fuoco;
- comunicazione della BDNA (Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia), resa il 19.05.2021, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;

PRESO ATTO che la ditta richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori per un importo di 1380,00 €;

RITENUTO, sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e dei pareri citati, che possa darsi luogo al rinnovo dell'autorizzazione, così come richiesto, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente Provvedimento;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 7/2016, 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente Provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia all'interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DISPONE

1. di RINNOVARE, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006 e a far data dal 13.10.2021, l'autorizzazione già rilasciata con Provvedimento n. 5105 del 05.10.2018, con i limiti e le prescrizioni di cui ai punti successivi, alla ditta BERNARDINI ENRICO, avente sede legale e sede dell'impianto in comune di MONTESCUDO - MONTE COLOMBO, VIA S. MARIA DEL PIANO DI SOTTO, 93, su un'area ricadente sul foglio 18, particelle 686-687-998, del catasto terreni dello stesso Comune, stabilendo che tale autorizzazione sostituisce e ricomprende:
 - autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R12 e R3) di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi, con produzione di End of Waste ex art. 184-ter c. 3 del D.Lgs. n. 152/2006 - competenza di ARPAE;
 - autorizzazione ex art. 124 del D.lgs. 152/2006 allo scarico di acque di prima pioggia e acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura (S1 e S2) - competenza comunale;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera - diffuse, per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.lgs. n. 152/2006 - competenza di ARPAE;
 - comunicazione in materia di impatto acustico di cui alla L. 447/1995 - competenza comunale;
2. che la ditta presenti, entro 45 giorni dal ricevimento della presente, la garanzia finanziaria di cui alla Del. G.R. n. 1991/2003, per un importo di € **240.000,00** (pari alla potenzialità annua dell'impianto di 20.000 t/a moltiplicata per € 12,00), avente ARPAE quale beneficiario, con durata fino alla data di scadenza della presente autorizzazione e validità fino ai 2 anni successivi; si applicano, qualora sussistano le condizioni, le riduzioni previste per le ditte registrate ai sensi del Regolamento (CE) n.1221/2009 (EMAS) oppure in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001;
3. di dare atto che lo stato di fatto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione, depositata agli atti del Servizio scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici, di seguito elencati:

	ELABORATI	data	scala
1	dichiarazione invarianza titoli abilitativi	13.04.2021	/
2	nota integrativa prot. n. 74071 del 11.05.2021	11.05.2021	/
3	dichiarazione ottemperanza prescrizioni in materia di acque pluviali	18.05.2021	/
4	Planimetria <i>schema sistema fognario, acque bianche, di piazzale ed acque nere per attività recupero legname</i>	18.05.2021	varie
5	Planimetria <i>impianto di recupero rifiuti urbani e speciali non pericolosi</i>	28.06.2021	varie
6	Elaborati denominati “tabella riepilogativa”, “Dati tecnici impianto”, “Modalità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso”, “Rispetto delle condizioni di cui all’art. 184-ter comma 1,	28.06.2021	/
7	Allegato relazione tecnica - Emissione in atmosfera diffuse Rev.01	28.06.2021	/
8	Relazione tecnica Rev. 02	13.09.2021	/
9	dichiarazione circa non applicabilità dei Regolamenti CE/1272/2008 e s.m. e CE/1907/2006 e s.m.	13.09.2021	/
10	Piano di ripristino ambientale	29.09.2021	/
11	precisazione circa il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 lettera d dell’art.184 ter del D.Lgs. n. 152/2006	29.09.2021	/

4. di allegare il verbale della seduta della Conferenza di Servizi in materia di rifiuti di cui all’art. 208 del D.lgs. n. 152/2006 (Conferenza n. 05 del 19.05.2021), come parte integrante e sostanziale al presente Provvedimento, quale **Allegato A**;
5. di dare atto che la planimetria dell’impianto è allegata al presente Provvedimento, quale **Allegato B**, e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
6. che la ditta mantenga in esercizio l’impianto nel rispetto degli elaborati tecnici depositati agli atti di ARPAE e delle prescrizioni da questa dettate;
7. di considerare la presente autorizzazione efficace fino al 12.10.2031;

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI:

8. di stabilire che i rifiuti ammessi e le operazioni consentite siano unicamente quelli sotto elencati:

	Codici rifiuti di cui all'EER (decisione 2014/955/UE)	Descrizione	Operazioni consentite (*)		
			R13	R12 (**)	R3
1	03 01 01	scarti di corteccia e sughero	X	X	X
2	03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	X	X	X
3	15 01 03	imballaggi in legno	X	X	X
4	17 02 01	legno	X	X	X
5	19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	X	X	X (***)
6	20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	X	X	X
7	20 03 01	rifiuti urbani non differenziati (limitatamente a rifiuti costituiti da scarti di legno, sughero e simili)	X	X	X

(*) operazioni di recupero di cui all'allegato C alla parte IV del D.lgs. n. 152/2006

(**) cernita/accorpamento

(***) esclusivamente costituiti da rifiuti generati dall'operazione R12 svolta presso l'impianto;

9. di ammettere all'operazione di **messa in riserva (R13)** un quantitativo massimo istantaneo complessivo di rifiuti pari a **2.086 tons.**;
10. di ammettere alle operazioni di **recupero (R12 e R3)** un quantitativo massimo annuo complessivo di rifiuti pari a **20.000 tons./a**;
11. che la verifica del rispetto delle CONDIZIONI di cui al comma 1 dell'art. 184 ter e l'individuazione dei CRITERI di cui al comma 3 dello stesso articolo siano riportati nell'**Allegato C**, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione;
12. che il momento in cui i rifiuti cessano di essere tali e diventano materiale prodotto EoW corrisponde al momento della sottoscrizione della dichiarazione di conformità di cui all'art. 184-ter comma 3 lettera e) del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

13. che la dichiarazione di conformità di cui sopra dovrà essere resa tenendo conto delle indicazioni riportate nell'**Allegato D** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento; tale dichiarazione dovrà essere trasmessa, unitamente ai suoi allegati (prove/analisi) e prima dell'inizio del trasporto, al primo cessionario cui è destinato l'EoW;
14. che, ai fini della dimostrazione della conformità della gestione dei materiali prodotti EoW ai criteri di cui al punto 11., deve essere attivo ed operante il sistema di gestione illustrato dalla ditta negli elaborati depositati agli atti, e nell'**Allegato C**. Il sistema di gestione dovrà mantenere le specificità dichiarate ed ogni anno, entro il 31 dicembre, dovrà essere trasmessa a questa Agenzia e ad AUSL una relazione riepilogativa con le eventuali non conformità, le attività di formazione/aggiornamento professionale del personale nonché le conseguenti innovazioni procedurali/documentali implementate per la loro risoluzione;
15. che le zone di conferimento e accettazione, di stoccaggio e di trattamento rifiuti nonché i lotti di materiali prodotti EoW, sono quelli previsti nelle aree precisamente indicate nella planimetria riportata nell'**Allegato B**;
16. che gli accumuli dei lotti dei materiali prodotti EoW dovranno essere provvisti di apposita cartellonistica riportante i riferimenti della dichiarazione di conformità di cui al punto 13;
17. che devono inoltre essere rispettate anche le seguenti prescrizioni:
 - 17.a nello svolgimento della messa in riserva R13, i rifiuti dovranno essere stoccati separatamente per singolo codice in attesa dello svolgimento delle attività di recupero all'interno dell'impianto o di recupero presso impianti terzi autorizzati, qualora il rifiuto non possa essere sottoposto a recupero presso l'impianto in esame;
 - 17.b l'operazione R12 di separazione delle frazioni estranee è effettuata mediante mezzo meccanico o manuale, trattamento fisico meccanico di frantumazione, cippatura della frazione ligneo cellulosa, deferrizzazione, vagliatura. Trattandosi di mera eliminazione di materiale estraneo, i rifiuti potranno mantenere lo stesso cod. EER, dovranno essere mantenuti separati per codici EER e dovranno essere recuperati (R3) o avviati ad impianti che ne attuino l'effettivo recupero;
 - 17.c l'operazione R12 raggruppamento prima dell'operazione R3 è effettuata sui rifiuti raggruppati in cumuli per matrici omogenee. Detti cumuli dovranno riportare la tipologia di EoW a cui sarà destinata. Sono ammessi al raggruppamento R12 solo i rifiuti che sono stati sottoposti alla classificazione analitica (omologa o singola analisi);

- 17.d di autorizzare il rifiuto avente codice di cui all'EER 20 03 01, solo qualora si tratti di rifiuti costituiti da scarti di legno, sughero e simili;
- 17.e dovrà essere mantenuta la fascia di percorrenza all'interno del piazzale di pertinenza, così come rappresentato in planimetria;
- 17.f i rifiuti presenti nell'impianto, sia gestiti che prodotti, dovranno essere separati per codice EER; i cumuli ed i cassoni adibiti al contenimento dei rifiuti dovranno essere dotati di cartellonistica atta all'identificazione del rifiuto contenuto, riportante codice EER e denominazione del rifiuto;
- 17.g i rifiuti prodotti dall'attività di recupero dovranno essere identificati con cod 19 **
** e dovranno essere inviati ad impianto autorizzato per il loro recupero/smaltimento in conformità al D.L.gs 152/06 recupero effettivo;
- 17.h i rifiuti stoccati nei contenitori e quelli stoccati in cumuli dovranno essere identificati con apposita cartellonistica recante la descrizione del rifiuto ed il relativo codice di cui all'EER;
- 17.i la messa in riserva ed il deposito temporaneo dei rifiuti devono essere effettuati nel rispetto dei criteri e delle norme tecniche vigenti ed i contenitori utilizzati per devono essere a norma e in buone condizioni di conservazione al fine di garantire la tenuta;
- 17.j i cumuli non dovranno superare l'altezza di 4 mt;
- 17.k dovrà essere garantita la netta separazione tra i rifiuti ed i materiali;
- 17.l che è fatto obbligo di mantenere l'area del centro, i piazzali e l'adiacente viabilità pubblica costantemente puliti ed in condizioni tali da non costituire pericolo per la salute e per l'igiene, provvedendo alla manutenzione del verde ed a periodiche operazioni di disinfezione e disinfestazione. Si rammenta al riguardo che la strada pubblica interessata dall'area di accesso al piazzale della ditta è assoggettata, alle Norme del Codice della Strada che riporta fra gli atti vietati (art. 15) "... insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze, apportare o spargere fango o detriti a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni ...";
- 17.m nelle operazioni di carico e scarico e di trasferimento dei rifiuti dovranno essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico sanitario ed ambientale;
- 17.n alla chiusura dell'impianto, dovrà essere attuato il Piano di ripristino ambientale presentato il 29.09.2021;

18. di rammentare:

- 18.a di mantenere valida la certificazione antincendio;
- 18.b di provvedere all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- 18.c di raccogliere e tenere a disposizione per eventuali controlli, la documentazione relativa, agli adempimenti in merito al Regolamento (Ce) n. 1907/2006 - REACH, al fine di dimostrare di operare nel rispetto di tale regolamento;
- 18.d che i rifiuti generati dall'attività dovranno essere successivamente affidati ad impianti che ne attuino lo smaltimento o il recupero, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006;
- 18.e che il legale rappresentante della ditta autorizzata deve adempiere agli obblighi circa la tracciabilità dei dati ambientali inerenti i rifiuti, ai sensi dagli artt. 193 Trasporto dei rifiuti, 190 Registri di carico e scarico e 189 Catasto dei rifiuti, del D.lgs. n.152/2006; nella registrazione dei rifiuti contraddistinti dai numeri terminali 99 (rifiuti non specificati altrimenti), dovrà essere dettagliata la descrizione;

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI SCARICHI DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO IN PUBBLICA FOGNATURA (art. 124 del D.lgs. n. 152/2006) - S1 e S2:

Sono ammessi in fognatura bianca, al fine di non gravare l'attuale funzionalità idraulica del tratto di fognatura nera a servizio dell'area in oggetto, unicamente gli scarichi S1 e S2 derivanti da dilavamento piazzale. Lo scarico di acque reflue domestiche S4 (servizi igienici ecc.) è ammesso in fognatura nera nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

19. dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- 19.a gli scarichi S1 e S2 dovranno rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 3 all. 5 D.lgs. 152/06 per lo scarico in acque superficiali;
- 19.b dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera;
- 19.c devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque di dilavamento piazzale:
 - n.2 sedimentatori;
 - n.2 pozzetti di prelievo costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo e individuati mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente;

- 19.d tutte le operazioni di manutenzione cui sarà sottoposto l'impianto di gestione delle acque dovranno essere eseguite con idonea periodicità; in particolare, dovrà essere effettuato lo spurgo delle vasche di prima pioggia, con conseguente allontanamento dei fanghi raccolti secondo le norme di legge, e dovrà essere eseguita la manutenzione delle caditoie, con cadenza almeno semestrale. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni dovrà essere conservata a cura del titolare dello scarico e dovrà essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- 19.e è fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

20. Si ricorda inoltre che:

- il gestore della rete può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, il gestore si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;
- il Gestore della rete fognaria ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura;
- la ditta deve mantenere con il Gestore della rete fognaria apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n° 1480 del 11/10/2010.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. n. 152/2006:

21. dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni

IMPIANTO/ ATTIVITÀ	FASE	PRESCRIZIONE
Movimentazione, lavorazione e stoccaggio	Arrivo materia prima	Limitare al massimo l'emissione di polveri e nel caso procedere alla bagnatura
		Camion provvisti di idonee coperture (telone). Limitazione delle velocità degli autocarri e di tutti i mezzi a < 30 km/h
	Scarico	Scarico del materiale per la formazione dei cumuli ponendo attenzione a limitare al minimo tecnicamente possibile le altezze di caduta del materiale.
	Cumuli	I cumuli che per tipologia di materiale e/o causa condizioni climatiche (stagione estiva, vento superiore ai 3.3 m/s) possano generare emissioni diffuse, bagnatura del materiale.
	Triturazione, separazione	Movimentazione del materiale ponendo attenzione a limitare al minimo tecnicamente possibile le altezze di caduta del materiale.
Generale	Movimentazione	Bagnatura con cadenza regolare dei piazzali e delle vie interne (in particolar modo durante la stagione estiva) mediante autocisterna o altro sistema idoneo.
		Durante le eventuali fasi di movimentazione limitare al massimo l'emissione di polveri e nel caso procedere alla bagnatura
	Volata	Evitare lo smarino e la volata in concomitanza di giornate e/o periodi in cui il vento si manifesta con velocità maggiori di 3.3 m/s (scala Beaufort) in direzione dei recettori più esposti.

21.a Condizione di normalizzazione dei risultati.

I limiti di emissione sono espressi in concentrazione di inquinante (mg/Nm³ = massa di sostanza presente in un metro cubo di effluente. Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni da confrontare con i limiti di emissione, sono determinate, in caso di controlli periodici, alle seguenti condizioni (escluse le fasi di arresto e avviamento impianti):

- Temperatura: 273 K
- Pressione: 101,3 kPascal
- Gas secco

Salvo quanto diversamente indicato nell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. n° 152/2006 s.m.i., il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo. Se nell'emissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la seguente formula:

$$E = [(21 - O_2) / (21 - O_{2M})] * E_m$$

dove:

E_m = concentrazione misurata

E = concentrazione

O_{2M} = tenore di ossigeno misurato

O_2 = tenore di ossigeno di riferimento

21.b Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi.

I metodi suggeriti ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nella successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC) sentita l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE Sez. Provinciale di Rimini).

La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

21.c Altre prescrizioni.

- a. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione diffuse deve comportare la sospensione o riduzione delle lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana, e ne deve essere data comunicazione alla S.A.C. ed alla competente ARPAE area EST Sez. Prov. di Rimini Servizio - Territoriale entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento via PEC (aoorn@cert.arpa.emr.it).
- b. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro ove prescritto.
- c. Si prescrive l'installazione di un idoneo sistema di segnalazione della velocità del vento, che si attivi nel caso venga superata la soglia dei 3.3 m/s (scala Beaufort) e che permetta di dare un tempestivo avvio alle procedure di contenimento delle emissioni, entro il 13/12/2021.

ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI

- 22.** di rammentare che eventuali modifiche sostanziali dell'attività e/o dell'impianto in esame dovranno essere richieste preventivamente ad ARPAE:
- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
 - ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - ogni modifica impiantistica e/o gestionale rilevante ai fini dell'attività di gestione rifiuti;
- 23.** che, qualora la ditta intenda modificare o potenziare sorgenti sonore oppure introdurne nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica della presente Autorizzazione;
- 24.** di rammentare che eventuali istanze di rinnovo dell'autorizzazione andranno inoltrate ad ARPAE - SAC di Rimini almeno 180 giorni prima dello scadere della stessa;
- 25.** di comunicare il presente provvedimento il presente atto al Ministero della Transizione Ecologica, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006;
- 26.** di individuare nel Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia, Ing. Fabio Rizzuto, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento al presente Provvedimento;
- 27.** di dare atto che il Servizio Territoriale di ARPAE Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente Provvedimento;
- 28.** di dare atto che, avverso il presente Provvedimento, è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- 29.** di provvedere, per il presente Provvedimento autorizzativo, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- 30.** di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente Provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.